



**Comune di Monte Isola**  
(Provincia di Brescia)



Borgo dell'anno 2007

**I Borghi  
più belli  
d'Italia**



*I più bei borghi  
della Terra*



*Associazione Nazionale  
Città dell'Olio*

Monte Isola, 06/08/2026

## **ORDINANZA N. 33 / 2026**

**OGGETTO: LIMITAZIONE TEMPORANEA DELL'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE AI SOLI USI ALIMENTARI, DOMESTICI E IGIENICO-SANITARI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la nota di Acque Bresciane S.r.l., prot. in uscita n. 0095921 del 05/08/2026, acquisita al Protocollo Generale del Comune di Monte Isola al n. 0005875/2026 del 06/08/2026.

**RILEVATO CHE** con la medesima comunicazione Acque Bresciane S.r.l. ha richiesto l'adozione di un'ordinanza sindacale finalizzata a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari, domestici e igienici, al fine di garantire a tutti gli utenti la disponibilità della risorsa per le necessità essenziali;

**CONSIDERATO CHE** la situazione rappresentata dal gestore richiede l'adozione immediata di misure temporanee di contenimento dei consumi non essenziali, idonee a prevenire ulteriori criticità nella distribuzione e a salvaguardare la continuità dell'approvvigionamento idrico per la popolazione;

**DATO ATTO CHE** Acque Bresciane S.r.l. mantiene attivo il monitoraggio giornaliero della disponibilità della risorsa idrica e provvederà ad aggiornare il Comune in caso di aggravamento o superamento della situazione di criticità;

**RITENUTO** pertanto, necessario e urgente disporre, sull'intero territorio comunale, limitazioni temporanee all'impiego dell'acqua proveniente dalla rete acquedottistica pubblica, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e temporaneità;

**VISTI** gli articoli 50, comma 5, e 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la legge 24 novembre 1981, n. 689; nonché lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

**con effetto immediato** dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino alla sua espressa revoca, su tutto il territorio del Comune di Monte Isola:

- 1. di limitare l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete acquedottistica pubblica ai soli usi alimentari, domestici e igienico-sanitari**, da esercitarsi comunque secondo criteri di massimo risparmio e stretta necessità;
- 2. di vietare il prelievo e l'utilizzo dell'acqua potabile per finalità non essenziali, e in particolare per:**



- b) il lavaggio di veicoli, motocicli, natanti, cortili, piazzali, strade private, marciapiedi e superfici esterne;
- c) il riempimento o il rabbocco di piscine, vasche, fontane ornamentali e impianti a uso ricreativo;
- d) il lavaggio e la pulizia di attrezzature o beni non connessi a inderogabili esigenze alimentari o igienico-sanitarie;
- e) qualsiasi altro impiego improprio, superfluo o suscettibile di determinare spreco della risorsa idrica.

**3. di stabilire che i divieti di cui al punto precedente non si applicano** agli impieghi necessari per la tutela della salute e dell'igiene pubblica, per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi, per le attività di protezione civile, per la manutenzione della rete idrica e per altri servizi pubblici essenziali, nonché agli utilizzi espressamente autorizzati dal Comune o dal gestore per comprovate ragioni di pubblico interesse;

**4. di prescrivere** a tutta la cittadinanza, nonché ai titolari di attività commerciali, ricettive, artigianali e di servizio, di contenere il consumo di acqua allo stretto indispensabile e di utilizzarla esclusivamente per le esigenze essenziali e igienico-sanitarie.

**5. di invitare la cittadinanza** a verificare la presenza di eventuali perdite negli impianti privati, a chiudere i rubinetti quando l'acqua non è necessaria e ad adottare ogni utile comportamento volto a ridurre i consumi e prevenire gli sprechi;

**6. di dare atto che la presente misura ha carattere temporaneo** e resterà efficace sino a revoca, da adottarsi sulla base degli aggiornamenti e degli esiti del monitoraggio comunicati da Acque Bresciane S.r.l.;

#### **AVVERTE**

che, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **DISPONE**

- 1) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nonché la sua più ampia diffusione alla cittadinanza;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento ad Acque Bresciane S.r.l., alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, all'ATS di Brescia, alla Stazione Carabinieri di Marone e all'Ufficio di Polizia Locale;
- 3) che la Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedano alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure



**Comune di Monte Isola**  
(Provincia di Brescia)



**I Borghi  
più belli  
d'Italia**  
*Borgo dell'anno 2007*



*I più bei borghi  
della Terra*



*Associazione Nazionale  
Città dell'Olio*

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi della normativa vigente.

**IL SINDACO**

il Sindaco  
**ZILIANI LORENZO**

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Monte Isola. L'eventuale copia del documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82